



ORIGINALE

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Stra Ordinaria in _____ 1° Convocazione

N° 13 del 22/05/14

OGGETTO: Regolamento TASI Approvazione – art. 1, comma 682 L. 147/2013.

L'anno duemila _____ quattordici _____, il giorno _____ 22 _____
del mese di _____ maggio _____, alle ore _____ 18,30 _____ in Sora e nella Sala delle
Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei
termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) Tersigni Ernesto	SI				
1) ASCIONE MASSIMO	SI		9) IULA GIACOMO	SI	
2) BARATTA FAUSTO	SI		10) LECCE ANTONIO	SI	
3) CASCHERA LINO		SI	11) MEGLIO ELVIO	SI	
4) CASCONE GIUSEPPE	SI		12) MEGLIO SALVATORE	SI	
5) CORONA ANGELO G.	SI		13) PETRICCA ENZO	SI	
6) ANTONIO COSTANTINI CELSO	SI		14) PONTONE-GRAVALDI SERAFINO	SI	
7) DE DONATIS ROBERTO	SI		15) MOSTICONE ALESSANDRO	SI	
8) FARINA ANTONIO	SI		16) TERSIGNI VALTER	SI	

Presenti n. 16 assenti n. 1

Presiede il Dr. Giacomo IulaAssiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Leto

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Gli interventi dei relatori e dei consiglieri risultano integralmente riportati sul verbale della seduta, agli atti d'ufficio, e ai quali si fa pieno riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i verbali delle riunioni del 15.05.2014 e 20.05.2014 della 1^a Commissione consiliare permanente:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che istituiva il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, per quanto riguarda la TASI

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tra l'altro le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC nella componente TASI, è applicata e riscossa dal Comune.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima applicabile, nei limiti consentiti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2 bis del D.L. 174/2012, acquisito dall'Ente in data 22/05/2014 prot. nr 21198;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità dell'atto, sotto il profilo tecnico e amministrativo espresso dal Dirigente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Mediante votazione resa nei modi e forme di legge

Presenti 16; Assenti: 1 Astenuti: -----; Votanti: 16 Favorevoli 16 Contrari:-----;

DELIBERA

- 1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente IASI, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3 Di dare atto che a norma delle disposizioni citate in premessa, il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 4 Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
- 5 Di disporre che la presente deliberazione e l'allegato regolamento, siano inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il prossimo 23 maggio 2014

Successivamente stante l'urgenza di provvedere in merito, mediante votazione resa nei modi e termine di legge

Presenti 16; Assenti: 1 Astenuti: -----; Votanti: 16 Favorevoli 16 Contrari:-----;

Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D Lgs 267/2000.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Sora, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni. 2 Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1 Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo e finalità della TASI

1 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2 E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU) e quella equiparata ad abitazione principale ai sensi del regolamento comunale vigente in materia di IMU.

3 Sono assoggettati ad imposizione i fabbricati strumentali all'attività agricola e costituisce presupposto per la loro individuazione, ad eccezione di quelli accatastati in categoria D10, l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.

4 Il tributo concorre al parziale finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1 La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 5 – Aliquote e detrazioni della TASI

1 L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2 L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3 Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4 In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.

5 Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU nell'anno 2012, per la stessa tipologia di immobile.

6 L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7 I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

8 Con la deliberazione di Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dell'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle abitazioni principali ed a quelle equiparate ad abitazione principale di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1 La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2 Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è compresa tra il 10% ed il 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile applicata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante quota è dovuta dal possessore.

3 In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 – Periodi di applicazione del tributo

1 La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 8 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1 I servizi comunali indivisibili, ai sensi del comma 682 della L. 147/2013, sono i seguenti:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- servizi culturali
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- servizi per la pratica sportiva

2 Con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva le aliquote saranno determinati annualmente i costi dei servizi indivisibili sopra individuati, alla cui parziale copertura la TASI è diretta.

3 Detti costi saranno individuati sulla base delle risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione regolarmente approvato, ovvero del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, se già approvato.

Art. 9 – Dichiarazione

1 Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo.

2 Per potere usufruire delle specifiche detrazioni TASI previste dall'Ente, il contribuente deve presentare entro i termini sopra indicati, specifica dichiarazione TASI nella quale va espressamente indicato e documentato il presupposto che da diritto alla detrazione stessa, con esclusione dei dati riguardanti la consistenza del nucleo familiare.

3 La dichiarazione TASI va presentata su appositi modelli predisposti dall'Ente.

Art. 10 – Versamento

1 Il tributo è versato mediante autoliquidazione da parte del contribuente mediante modello F24.

2 Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

3 L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00 (dodici\00), da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua, e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4 Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

1 Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3 Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 12,00 (dodici\00) di imposta, per anno solare.

4 Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 12 – Istituti deflattivi del contenzioso

1 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato per l'IMU.

Art. 13 – Dilazioni di pagamento

1 Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento, sulle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento, si applica il vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 – Accertamento

1 Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2 Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU e quelle contenute nel regolamento sulle entrate tributarie.

4 Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1 In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 17 – Normativa di rinvio

1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

Art. 18 – Efficacia del Regolamento

1. le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

Parere del Collegio dei Revisori in ordine alle proposte di delibere consiliari relative all'imposta unica comunale – approvazione del regolamento Tasi e determinazione delle aliquote Imu e Tasi per l'anno 2014.


Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1 , lett.b), punto 7 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 (TUEL), con riferimento alle proposte di delibere consiliari relative *all'imposta unica comunale – approvazione del ' regolamento Tasi e determinazione delle aliquote Imu e Tasi per l'anno 2014.*

- Visto il comma 639 dell'art.1 della legge 147 del 27/12/2013;
- verificati i verbali della 1^ Commissione Consiliare Permanente, relativi alle riunioni del 15/05/2014 e del 20/05/2014;
- tenuto conto del parere favorevole di regolarità degli atti espresso dal dirigente del Terzo Settore, ai sensi degli art.49 e 147 bis del TUEL;

esprime parere favorevole

alla adozione dei predetti atti.

Sora, 22 maggio 2014



Il Collegio dei Revisori

dott. Renzo Vecchi - Presidente

dott.ssa Giuseppina Marziale – componente

rag. Virgilio Castrucci - componente


Handwritten signatures in black ink corresponding to the names listed on the left: Renzo Vecchi, Giuseppina Marziale, and Virgilio Castrucci.

ORDINE DEL GIORNO

Il consiglio concorda sull'opportunità di investire nel redigendo bilancio un adeguato fondo di solidarietà sociale il cui riparto sarà definito da una commissione ~~peritica~~ ^{consigliere} ~~de~~ ^{definitiva} ~~definitiva~~ criteri, modalità e fasce sociali istruttorie dei benefici.

Sora 22/05/2014

1 CONSIGLIERI COMUNALI
Alberto De Santis



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. GIADOMO IULA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa LUCIA LETO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


N. _____ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, Li

23 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETERIO GENERALE

Dott.ssa LUCIA LETO

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

il **23 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE